



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------------|----------------------|
| ALLISIARDI LIVIO | SI |
| RINAUDO DOTT.SSA MILVA | NO |
| CARRINO NICOLA, ALESSANDRO | SI |
| NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI | SI |
| BERTOLOTTI ANTONINO MARCO | SI |
| PETTINA' LUCIA | SI |
| RINAUDO MARIO GIUSEPPE | SI |
| ESTIENNE LAURA | SI |
| SOLA IVO GIUSEPPE | SI |
| BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE | SI |
| ROVERA STEFANO | SI |
| INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO | SI |
| PIETRANGELO RAFFAELE PINO | NO |
| | Totale presenti : 11 |
| | Totale assenti : 2 |
| MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA | SI |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sig. Sindaco dà la parola all'Assessore Nicola Carrino, che spiega come sia intenzione dell'Amministrazione confermare l'aliquota vigente anche per il 2017. Evidenzia come l'aliquota IMU sia ormai residuale per l'abitazione principale, in quanto prevista per tali immobili solo per i cespiti di lusso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 21/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

| DESCRIZIONE | ALIQUOTA (per mille) |
|---|-------------------------|
| Abitazioni principali e loro pertinenze cat. A1, A8 e A9 | 4,00 |
| Immobili non ricompresi nelle successive fattispecie – aliquota di base | 7,60 |
| Immobili, ad uso abitativo, “sfitti” da più di due anni (*) | 9,20 |

| | |
|---|----------|
| Terreni agricoli | 7,60 |
| Aree edificabili | 9,20 |
| Detrazione per abitazione principale, ove spettante | € 200,00 |

(*) Nella fattispecie “immobili sfitti da più di due anni”, si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati.

Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l’aliquota ordinaria dello 0,76%, previa comunicazione da presentare al Comune secondo le modalità previste dall’art. 28 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC):

- l’abitazione concessa in uso gratuito a familiari (parenti ed affini entro il secondo grado) che la utilizzano quale abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in altro comune o all’estero;
- le unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 le aliquote come stabilito nella deliberazione del C.C. n. 38 del 21/12/2015;

Richiamati:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

d) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

e) il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;

f) l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

g) la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

h) la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. 3 Consiglieri (Sigg. Brocchiero, Inaudi e Rovera), voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 8, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 come segue:

| DESCRIZIONE | ALIQUOTA (per mille) |
|---|-------------------------|
| Abitazioni principali e loro pertinenze cat. A1, A8 e A9 | 4,00 |
| Immobili non ricompresi nelle successive fattispecie – aliquota di base | 7,60 |
| Immobili, ad uso abitativo, “sfitti” da più di due anni (*) | 9,20 |
| Terreni agricoli | 7,60 |
| Aree edificabili | 9,20 |
| Detrazione per abitazione principale, ove spettante | € 200,00 |

(*) Nella fattispecie “immobili sfitti da più di due anni”, si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati.

Si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria dello 0,76%, previa comunicazione da presentare al Comune secondo le modalità previste dall'art. 28 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC):

- l'abitazione concessa in uso gratuito a familiari (parenti ed affini entro il secondo grado) che la utilizzano quale abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in altro comune o all'estero;
- le unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

3. di dichiarare, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. 3 Consiglieri (Sigg. Brocchiero, Inaudi e Rovera), voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 8, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di avere quanto prima l'efficacia dei documenti di Bilancio

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 8 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 gennaio 2017, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

L'Addetto alla Pubblicazione
Elda SORDELLO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/02/2017**

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno